

## Accordo e Capitolato tecnico per l'installazione di un impianto TVCC nei magazzini di Lidl Italia S.r.l.

Il presente Accordo Quadro ha come obiettivo l'installazione di un sistema di videosorveglianza nei magazzini della società Lidl Italia S.r.l., con il posizionamento delle telecamere all'interno e all'esterno degli stessi secondo quanto indicato nella planimetria standard che si allega e che costituisce parte integrante del presente accordo.

Si conviene, quindi, quanto segue

tra



Lidl Italia S.r.l., con sede legale in Arcole (VR), Via Augusto Ruffo n. 36 (d'ora innanzi "la Società")  
rappresentata da Luca Boselli, Massimiliano Silvestri e Matteo Rizzi

e

le Organizzazioni Sindacali Nazionali Filcams-CGIL, rappresentata da Giovanni Dalò, Fisascat-CISL  
rappresentata da Mirco Ceotto e Uiltucs-UIL rappresentata da Gabriele Fiorino unitamente a una  
rappresentanza delle strutture territoriali e delle R.S.A./R.S.U. (d'ora innanzi "le OO.SS.")

### Premesso che:

- l'articolo 4, comma 1 della legge 300/1970 c.d. Statuto dei lavoratori stabilisce che "è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori". Che l'art. 4, comma 2 dello Statuto dei lavoratori stabilisce che "gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive, ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del Lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti;
- la Società, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della Legge 300/1970, e del D. Lgs. n° 196 del 2003, che esclude il controllo dell'attività dei lavoratori, e le recenti disposizioni dettate dal Garante per la privacy per tramite di un decalogo sulla videosorveglianza del 2010, intende far uso di un impianto di videosorveglianza all'esterno e all'interno dei magazzini, concordando l'installazione con le OO.SS. Nazionali e, quindi, con le R.S.A./R.S.U., come previsto dalle normative di legge;
- la finalità dell'utilizzo di detto impianto è di aumentare la sicurezza dei lavoratori impiegati all'interno del magazzino e degli uffici, nonché, aumentare la sicurezza del patrimonio aziendale e di adottare misure idonee a prevenire, impedire e comunque ostacolare atti criminosi nell'ambito delle strutture di propria pertinenza e nell'area parcheggio;
- ai fini del presente Verbale di accordo per tutte le definizioni in relazione ai dati personali, al titolare, responsabile e incaricato, in relazione alle comunicazioni, nonché per i contenuti delle attività di trattamento, ivi compreso il richiamo alla territorialità delle operazioni consentite, si fa riferimento a quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.



di 5

Tutto ciò premesso, le parti convengono che:

**Finalità dei sistemi di videosorveglianza**

I sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dalla Società sono finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'incolumità dei lavoratori, nonché l'integrità del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Società, per esigenze organizzative e di sicurezza e non con finalità di controllo.

Conformemente a quanto disposto dallo Statuto dei lavoratori, i sistemi di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività dei lavoratori e sull'attività lavorativa dei dipendenti della Società o di altri datori di lavoro, pubblici o privati - intendendosi per tale l'intero comportamento umano dei lavoratori nel luogo di lavoro - che a qualsiasi titolo svolgano la loro attività lavorativa nell'area controllata dalle telecamere.

In ogni caso, l'attività di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Il presente Accordo disciplina pertanto anche il trattamento dei dati personali effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale, in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 20 Maggio 1970 n. 300, dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni), e dal provvedimento Generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante in data 08.04.2010 e successive modifiche ed integrazioni.

L'azienda s'impegnerà ad osservare le regole del Garante, rispettando innanzitutto il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti. A tal fine, alle Rappresentanza Sindacali Aziendali saranno fornite anticipatamente le relative planimetrie dei magazzini e il posizionamento e le caratteristiche degli apparecchi con relativo cono visivo.

Le modalità seguite e le attrezzature utilizzate per i fini sopra richiamati vengono come di seguito descritte in linea di massima, per poi essere riadattate alle singole unità locali:

**Telecamere**

L'impianto di videosorveglianza è composto da tutte le telecamere come concordato ed indicato nella scheda tecnica e nella planimetria. Le telecamere sono ad orientamento fisso e collocate di massima come da planimetrie standard allegate, non posizionate né nelle sale ristoro riservate al personale, né negli spogliatoi e nei servizi igienici riservati al personale, né nella sale adibite alle riunioni del personale.

In particolare, inquadrano:

**Zona Esterna (Allegato 1):**

Da stabilire in funzione della planimetria del magazzino

**Zona Interna (Allegato 2):**

Da stabilire in funzione della planimetria del magazzino

Le parti concordano che, per la manutenzione degli impianti dovrà essere data preventiva espressa comunicazione, nonché illustrate le motivazioni dell'intervento alle parti firmatarie degli accordi territoriali al fine di verificare la compatibilità rispetto all'accordo sottoscritto.

#### Caratteristiche del sistema

L'impianto di videosorveglianza è composto da tutte le telecamere suindicate.

Scopo di tale sistema è la sorveglianza del perimetro dell'edificio, dei relativi accessi e delle zone interne più ad alto rischio.

Il sistema è a circuito chiuso e non è accessibile dall'esterno in nessun caso e in nessun caso può essere dotato di controllo remoto delle immagini. Non è dotato di monitor e le immagini vengono registrate sul videoregistratore che presenta le seguenti caratteristiche tecniche: di tipo digitale, programmato con una registrazione di tipo continuo 24/ore-24/ore, tale registrazione è sovrapposta e auto-cancellante. Le immagini registrate sono disponibili per la visione al massimo per 24 ore prima di essere sovrascritte. Il fine settimana e nei giorni festivi le immagini registrate sono invece disponibili per la visione per il massimo delle ore necessarie per un'eventuale scarico prima di essere sovrascritte, fermi restando i termini massimi previsti dalle norme di Legge. La sovrascrittura garantisce la cancellazione definitiva dei dati precedenti. Il sistema di registrazione marca data/ora/minuti/secondi. La conservazione per periodi maggiori a quanto indicato è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati e denunciati all'autorità giudiziaria e di Polizia per il tempo necessario per le indagini. L'accesso alla memoria ed alle immagini è consentito solo all'azienda che lo ha in manutenzione tramite un suo tecnico specializzato in possesso di codice tecnico e/o password.

#### Ubicazione del videoregistratore

Il videoregistratore è collocato di norma all'interno di un armadio corazzato posto a sua volta all'interno del locale tecnico situato nel comparto magazzino non accessibile al personale non espressamente autorizzato (specifica nell'unità locale di riferimento sulla effettiva collazione e gli accessi e delle persone che hanno accesso).

L'accesso all'armadio corazzato è consentito alle sole persone incaricate dall'azienda che ha in manutenzione il sistema (in seguito il Fornitore) che avranno il possesso esclusivo delle chiavi di accesso e/o password.



L'armadio corazzato sarà chiuso con sigillo di garanzia numerato.

In ogni caso nessun dipendente della Società avrà accesso al videoregistratore e/o alle immagini estrapolate dagli incaricati del Fornitore.

#### Utilizzo delle immagini

In caso di atto malavitoso, a seguito da formale denuncia, le immagini saranno scaricate dal videoregistratore da parte del Fornitore tramite un suo tecnico specializzato, dandone tempestiva comunicazione alla R.S.A./R.S.U., garantendo la non visione delle stesse e sarà cura del Fornitore fornire la registrazione alle autorità di Pubblica Sicurezza, con tempestiva certificazione dell'avvenuta consegna all'autorità competente. L'utilizzo delle immagini rimane prerogativa delle autorità di Pubblica Sicurezza. In caso di atti malavitosi che impongono l'intervento immediato delle forze dell'ordine, le immagini potranno essere immediatamente visionate dalle stesse.

Le parti convengono che, qualora un lavoratore sia incidentalmente ripreso dagli impianti visivi, tale ripresa non potrà in alcun modo rappresentare materia di contestazione disciplinare, salvo il caso di atti contro il patrimonio aziendale con conseguenti iniziative giudiziarie e formale denuncia. In tal



caso anche l'Azienda potrà ottenere e utilizzare copia della registrazione ai fini della attivazione delle iniziative giudiziarie e disciplinari previste dalla legge e quale elemento probatorio.

In caso di accesso alle immagini la Società darà comunicazione di tale fatto alla R.S.A./R.S.U.. Gli accessi alle immagini, all'armadio corazzato e al sigillo numerato saranno debitamente inseriti in apposito protocollo che verrà messo in visione alla R.S.A./R.S.U. dietro richiesta.

#### Rintracciabilità dei dati

Il Fornitore che avrà in gestione l'assistenza degli impianti, sarà tenuto ad ogni intervento manutentivo o nel momento in cui si scaricano i dati per le autorità di Pubblica Sicurezza (secondo le modalità concordate nel presente accordo quadro) a rilasciare un rapporto di prestazione servizio che attesti:

- il nome del tecnico che ha operato e che è responsabile del sistema;
- le operazioni effettuate, con data e ora.

Viene altresì precisato che il Fornitore è dotato di sistemi/procedure idonee a garantire la tracciabilità delle attività compiute dal proprio personale che devono essere effettuate secondo tutte le pattuizioni concordate nel presente accordo.

Ogni eventuale cambiamento di tipologia, modello e posizione delle telecamere ed impianto dovrà essere oggetto di verifica con la R.S.A./R.S.U. e controfirmato dalle stesse, la R.S.A./R.S.U. potrà verificare in qualunque momento il corretto utilizzo dell'impianto.

#### Informativa

Ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice sulla Privacy e dal Provvedimento Generale la Società, mediante apposita modulistica/segnaletica nella quale va riportato il simbolo di una telecamera e la dicitura: "AREA VIDEOSORVEGLIATA", provvede ad informare ogni interessato che sta per accedere o che si trova in area videosorvegliata e che le riprese e l'eventuale registrazione sono effettuate dal Lidl Italia S.r.l in qualità di Titolare del trattamento, specificando le finalità per le quali il trattamento dei dati in questione ha luogo.

Nelle aree interne tale informativa "minima" va integrata con almeno un avviso circostanziato che specifichi, inoltre:

- le modalità del trattamento dei dati;
- i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti riconosciuti ad ogni interessato dal Codice sulla privacy;
- le generalità del Titolare e del Responsabile del trattamento.

A tutti i lavoratori verrà data apposita informativa sui contenuti del presente Verbale di accordo.

#### Diritti dell'interessato

Alla persona fisica, alla persona giuridica, all'ente o all'associazione cui si riferiscono i dati personali sono garantiti tutti i diritti previsti dal Codice sulla privacy, con le modalità organizzative dallo stesso stabilite.

#### Livello Territoriale di magazzino

Il presente accordo quadro verrà discusso nei dettagli tecnici a livello territoriale presso le unità locali dove verrà sottoposto alla firma delle R.S.A./R.S.U. con la relativa indicazione del collocamento e del numero delle telecamere di videosorveglianza nel magazzino soggetto ad accordo di cui alle premesse del presente accordo.

**Disposizioni finali**


Per tutto quanto non previsto dal presente Verbale di accordo si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia: in particolare, al *Codice in materia di protezione dei dati personali* ed al *Provvedimento Generale sulla videosorveglianza* e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di modifiche normative queste dovranno essere oggetto di successive discussioni e integrazioni al presente accordo, salvo che non impattino sui principi in esso contenuti.


Il presente Accordo aziendale, deve essere esposto dalla Società in tutte le sedi coinvolte, in un luogo visibile ed accessibile a tutti i soggetti dallo stesso coinvolti.

Bologna, 14/09/2015



Lidl Italia S.r.l.



le OO.SS.



Allegato 1




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ALLEGATO 2



*[Handwritten signature]*

*Luca...*

*[Handwritten signature]*